



CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

ORDINANZA

N.44 DEL 02/05/2021

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell' emergenza epidemiologica da Covid-19.

Data Pubblicazione 02/05/2021
L'incaricato all'Albo Pretorio

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTO l'articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'articolo 1 comma 16;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e,

in particolare, l'articolo 1, comma 5;

VISTO il D.P.C.M. 14 gennaio 2021 e, in particolare, l'art.1 comma 10 lettera s);

VISTO il D.P.C.M. del 2 marzo 2021 e, in particolare, l'articolo 21 (Istituzioni scolastiche) in combinato disposto con l'articolo 43 dello stesso DPCM che ha consentito di sospendere in ambito territoriale regionale, provinciale o comunale, tutte le attività didattiche in presenza "in ragione della circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività o da resistenza al vaccino o da capacità di indurre malattia grave"; ovvero "quando l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti" oppure "in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico";

VISTO il D.L. 1 aprile 2021 n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

VISTO il successivo art. 2 che disciplina le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado con riferimento ai colori delle zone in cui risultano collocate le regioni;

VISTO che il citato articolo 2 al comma 1 testualmente dispone che «1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio»;

VISTO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere straordinariamente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio, che determina un impatto elevato sui servizi assistenziali, con particolare riferimento al tasso di occupazione dei posti letto, sia di area medica che di terapia intensiva, che si pone al di sopra dei valori limite individuati dal DM 30 aprile 2020;

RIBADITO, ancora una volta, che a fronte degli interessi coinvolti, tutti di rango costituzionale, nell'attuale ed eccezionale fase pandemica, è necessario assolvere primariamente al dovere di prevenzione e tutela del diritto alla salute, che trova fondamento nella Costituzione sia nella dimensione di diritto fondamentale dell'individuo sia nella dimensione di interesse della collettività;

LETTO l'art. 1 del D.L. n. 33/2020 che fa salva la possibilità per i Sindaci di adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare una situazione di aggravamento del rischio sanitario riguardante il solo territorio comunale o parte di esso, potendo introdurre unicamente misure più restrittive rispetto a quelle già in essere, esclusivamente nell'ambito delle attività di competenza sindacale;

VISTE le proprie precedenti ordinanze emesse sempre per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

SENTITO il Dirigente Scolastico della SCUOLA MEDIA SAN GIOVANNI BOSCO – SUMMA VILLA-, in riferimento ad un caso positivo al Covid19 verificatosi una classe del Plesso Aldo Moro registrato sulla piattaforma Regionale Sinfonia con tampone eseguito in data 29/04/2021;

SENTITO il Dirigente Scolastico del PRIMO CIRCOLO DIDATTICO RAFFAELE ARFE', il quale faceva pervenire in data 29/04/2021 una nota con prot. Nr. 10403 nella quale si evidenziava un aumento esponenziale dei casi covid 19 all'interno del circolo didattico Arfè;

SENTITO il Dirigente Scolastico del SECONDO CIRCOLO DIDATTICO;

SENTITI i Dirigenti Scolastici del Liceo Scientifico E. Torricelli e del ITIS E. Majorana, i quali facevano pervenire in data 30/04/2021 una nota con prot. Nr. 10568 nella quale palesavano alcune criticità legate all'imminente rientro in presenza;

CONSIDERATO l'andamento epidemiologico;

CONSULTATA la piattaforma E-COVID Comunicazioni della Regione Campania dove l' Incidenza dei Nuovi Positivi a 7 giorni per 100.000 residenti e la Percentuale dei Nuovi Positivi a 7 giorni sono superiori alla media regionale e dove dalla stessa risulta dagli ultimi dati ricevuti un'incidenza sulla platea scolastica molto rilevante per le **fasce d'età che vanno dagli anni 8 agli 11 anni**;

CONSIDERATO il divieto di assembramento e il mantenimento delle distanze di sicurezza all'esterno e all'interno degli edifici scolastici;

ORDINA

A parziale rettifica dell'ordinanza nr. 43 del 30/04/2021, con decorrenza dal 03 Maggio 2021 e sino alla data del 14 maggio compreso, fatte salve proroghe e ss.mm.ii., legate all'andamento epidemiologico:

- Lo svolgimento dell'attività didattica in presenza dei **SERVIZI EDUCATIVI, DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA** (sistema integrato educazione ed istruzione 0/6 anni);
- lo svolgimento dell'attività didattica in presenza per la scuola **PRIMARIA, delle SOLE CLASSI PRIME E SECONDE** (le terze, le quarte e le quinte proseguiranno in dad). **SI CONFERMA** per il **PRIMO CIRCOLO DIDATTICO RAFFAELE ARFE' (tutti i Plessi)** con decorrenza dal **3 maggio 2021** e sino alla data del **07/05/2021** (per fine isolamento fiduciario) **la prosecuzione della DAD.**
- Lo svolgimento dell'attività didattica in presenza **per TUTTE LE CLASSI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO, in ogni caso garantendo almeno il 50% delle presenze;**

Inoltre, a seguito di un ulteriore caso positivo Covid-19 verificatosi nel **Plesso Aldo Moro** (scuola Media) che vede coinvolta una classe di nr 26 alunni e nr. 11 professori, **la chiusura dello stesso, e la prosecuzione della DAD, per almeno giorni 14 e comunque fino all'esito**

negativo dei tamponi

- lo svolgimento dell' attività didattica in presenza per la scuola **SECONDARIA DI SECONDO GRADO** delle SOLE CLASSI QUINTE.

SI CONFERMA la decorrenza dal **3 maggio 2021** e sino alla data del **08/05/2021 (compreso)**, la prosecuzione della didattica a distanza per le scuole **SECONDARIE DI SECONDO GRADO** (prime, seconde, terze, quarte);

Restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell' Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto;

DISPONE

La notifica della presente ordinanza:

- Alla Prefettura di Napoli;
- Alla Regione Campania;
- Alla competente ASL Napoli3sud;
- Al Comando di Polizia Municipale;
- Ai Dirigenti Scolastici;
- Alla Stazione Carabinieri di Somma Vesuviana;

AVVISA

Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune.

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Campania nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell'articolo 40 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
Dott. Salvatore Di Sarno